

# Comune di San Fior

Provincia di Treviso



## REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 9.12.2019

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Paola Gava

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento comunale disciplina l'uso della bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto da parte dell'amministrazione comunale di San Fior, così come stabilito dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 e dalla Legge Regionale del Veneto 20 maggio 1975, n. 56, nel territorio comunale.

## **ART. 2 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI O ADIACENTI AI MONUMENTI.**

1. L'esposizione della Bandiera Nazionale, dell'Unione Europea e della Regione Veneto avviene all'esterno degli edifici pubblici dell'Amministrazione comunale, osservando la prioritaria dignità della Bandiera Nazionale.
2. Per garantire tale prioritaria dignità, la Bandiera Nazionale sarà affissa nel pennone centrale mentre nei due lati troveranno collocazione la Bandiera dell'Unione Europea e la Bandiera della Regione Veneto, secondo l'ordine stabilito dal D.P.R. 07/04/2000, N. 121.
3. Le bandiere di cui al presente articolo devono essere uguali di dimensione e di materiale e sono esposte affiancate su aste e pennoni.
4. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura, saranno collocate due strisce di tessuto di colore nero.
5. Il Sindaco può disporre l'esposizione permanente della Bandiera Nazionale, della Bandiera dell'Unione Europea e della Bandiera della Regione Veneto all'esterno della sede comunale purché siano rispettate le condizioni dell'articolo 4.
6. La bandiera italiana viene esposta sui monumenti del Comune nelle ricorrenze e solennità previste dalla legge o secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in ambito locale, dal Prefetto.

## **ART. 3 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI**

1. All'interno del Municipio l'esposizione delle succitate bandiere, eventualmente congiuntamente con il Gonfalone del Comune, avverrà nella sala riunioni della Giunta municipale.
1. All'interno del suddetto ufficio, secondo il disposto dell'art. 6 del DPR 121/2000, le bandiere sono esposte su aste a terra. La bandiera nazionale prende il posto d'onore al centro o a destra del Gonfalone.
2. In Segno di lutto sulle bandiere esposte all'interno del Municipio, all'estremità superiore dell'inferitura, saranno collocate due strisce di tessuto di colore nero.

## **ART. 4 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE IN ORARIO NOTTURNO**

1. L'esposizione delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

#### **ART. 5 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE DI PAESI STRANIERI**

1. Le bandiere dei Paesi stranieri sono esposte all'interno e all'esterno degli edifici solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere.

#### **ART. 6 - ESPOSIZIONE DI ALTRE BANDIERE E/O VESSILLI**

1. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri Corpi organizzati dello stato nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare e di quello internazionale.

#### **ART. 7 - RESPONSABILE DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

1. La corretta esposizione delle bandiere è competenza dell'ufficio di Vigilanza, che vigilerà anche sul buon stato di conservazione delle stesse.

#### **ART. 8 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 7 aprile 2000, n. 121.

#### **ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno seguente alla data di esecutività, determinata secondo la legge vigente, della deliberazione che lo ha approvato.
2. Sono abrogate tutte le norme o consuetudini che siano in contrasto con il presente regolamento.

## SOMMARIO

<b><u>Art. 1 - OGGETTO</u></b>	<b>2</b>
<b><u>Art. 2 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI O ADIACENTI AI MONUMENTI.</u></b>	<b>2</b>
<b><u>Art. 3 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI</u></b>	<b>2</b>
<b><u>Art. 4 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE IN ORARIO NOTTURNO</u></b>	<b>2</b>
<b><u>Art. 5 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE DI PAESI STRANIERI</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Art. 6 - ESPOSIZIONE DI ALTRE BANDIERE E/O VESSILLI</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Art. 7 - RESPONSABILE DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Art. 8 - RINVIO</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI</u></b>	<b>3</b>